

COLLEGIO SINDACALE DELLA SAN MARINO R.T.V.

Nominato nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 20 ottobre 2017.

E' previsto dall'articolo 7 della Legge 27 aprile 1989 n.41 e dall'articolo 25 dello Statuto della Società per Azioni Radiotelevisione della Repubblica di San Marino.

È stato riformato a seguito dell'entrata in vigore della Legge 27 ottobre 2004 n.146 e della Legge 19 novembre 2004 n.162.

E' l'organo di controllo della società.

I membri degli organi statutari della Società concessionaria corrispondenti alla partecipazione dell'E.R.A.S. alla costituzione della Società medesima sono nominati dal Consiglio Grande e Generale. La gestione e l'amministrazione sociale sono controllate da un Collegio Sindacale composto da tre membri, di cui uno di nomina consiliare, che durano in carica per ***tre esercizi e sono rieleggibili.***

Norma generale: Articolo 61 Decreto Delegato n.46/2011

- 1. Il Collegio Sindacale, quando la sua costituzione è obbligatoria, si compone di tre o cinque membri.*
- 2. Almeno due membri devono risultare iscritti nel [Registro dei Revisori Contabili](#).*
- 3. I restanti membri, se non iscritti a tale registro, devono risultare iscritti [all'Ordine dei Dottori Commercialisti](#), al Collegio dei Ragionieri Commercialisti o [all'Ordine degli Avvocati e Notai](#). Si considera equivalente l'iscrizione ad ordini e collegi stranieri ovvero l'abilitazione all'esercizio di tali libere professioni ottenuta all'estero: a tal fine, i certificati e le attestazioni straniere saranno considerate equivalenti a quelle sammarinesi qualora da esse emerga la sussistenza dei requisiti stabiliti.*
- 4. La maggioranza dei membri del Collegio Sindacale deve avere la residenza nella Repubblica.*
- 5. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.*
- 6. Il Sindaco unico, quando la sua nomina è obbligatoria, deve avere la residenza nella Repubblica e risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.*

Andrea Righetti (C10)